

### Provincia di Grosseto Piazzale Capitano Bruchi 3 - 58044 Cinigiano

# ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 25 Del 30-05-2022

Oggetto: TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022. ESAME ED APPROVAZIONE

L'anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di maggio alle ore 19:00 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge e risultano presenti:

SANI ROMINA	P	TEMPERINI MARTA	P
MEDAGLINI RICCARDO	P	SERAFINI SARA	P
BALOCCHI MARCO	P	BRAMERINI RICCARDO	P
LAMPOGLIA DANIELE	P	VESCOVI MANUEL	A
PANFI ALESSIO	P	TUCCI SERENA	A
PELLEGRINI MATTEO	P		

Assegnati n. 11 In carica n. 11 Presenti n. 9 Assenti n. 2

Assessori esterni:

BARZAGLI ORIETTA P

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: Presiede il Sig. SANI ROMINA in qualità di SINDACO Partecipa il Segretario comunale Sig. LONGO DANIELE



### Provincia di Grosseto Piazzale Capitano Bruchi 3 - 58044 Cinigiano

Terminata la discussione, il Presidente sottopone a votazione palese per appello nominale la proposta di deliberazione che riporta il seguente esito:

SANI ROMINA	Favorevole	TEMPERINI MARTA	Favorevole
MEDAGLINI RICCARDO	Favorevole	SERAFINI SARA	Favorevole
BALOCCHI MARCO	Favorevole	BRAMERINI RICCARDO	Contrario
LAMPOGLIA DANIELE	Favorevole	VESCOVI MANUEL	
PANFI ALESSIO	Favorevole	TUCCI SERENA	
PELLEGRINI MATTEO	Favorevole		



Provincia di Grosseto Piazzale Capitano Bruchi 3 - 58044 Cinigiano

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

PREMESSO altresì che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassasui rifiuti (TARI) (...)";

DATO ATTO che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

CONSIDERATO che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATO il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.." nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: "Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 27 aprile 1999 n. 158"

RICORDATO che l'art. 3, comma 5 sexiesdecies, decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 75, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;



## Provincia di Grosseto Piazzale Capitano Bruchi 3 - 58044 Cinigiano

RILEVATO che detti costi, desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macro-classi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

VERIFICATO che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

PRESO ATTO che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali mentre la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un intervallo stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTO il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti ("MTR-2") approvato con la Delibera n. 363 del 03.08.2021 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione del piano economico-finanziario per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che con l'entrata in vigore dell'MTR-2 ARERA l'"autorità competente" all'approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti, ai sensi del comma 527 dell'art.1 della L. 147/2013, è stata identificata dalle leggi vigenti nell'Autorità nazionale ARERA, che è chiamata ad approvare le entrate tariffarie definite dall'"*Ente Territorialmente Competente*";

RILEVATO che per quanto riguarda il procedimento di approvazione del PEF annuale la richiamata Delibera ARERA n. 363/2021 dispone che l'Ente Territorialmente Competente (ETC) debba provvedere:



#### Provincia di Grosseto

Piazzale Capitano Bruchi 3 - 58044 Cinigiano

- all'acquisizione delle parti del Piano economico-finanziario predisposte dai singoli Gestori, comprese le Amministrazioni comunali per i dati di loro diretta competenza;
- alla Validazione dai dati trasmessi dai singoli gestori, ai fini della verifica della loro ammissibilità al riconoscimento tariffario;
- all'aggregazione in unico PEF delle parti del PEF dei singoli gestori;
- all'assunzione delle altre decisioni di sua competenza tra cui la definizione dei limiti alla crescita:
- alla determinazione, ad esito delle attività sopra richiamate, del Piano economico-finanziario di ciascun Comune compreso nel territorio di sua competenza, che assume efficacia ai fini di approvazione della TARI;
- alla trasmissione del Piano economico finanziario ad ARERA per la sua finale approvazione, salvo eventuali modifiche da parte dell'Autorità nazionale che peraltro rileverebbero solo per la TARI degli anni successivi;

ACCLARATO che nell'ambito Toscana Sud le funzioni nel procedimento di approvazione del PEF attribuite all'Ente Territorialmente Competente dalla Delibera ARERA n. 363/21 sono di competenza dell'Autorità d'Ambito, come sancito dall'art. 3.1 del suo vigente Statuto, novellato per effetto della Delibera dell'Assemblea n.9/2020 secondo cui "L'Autorità esercita altresì le funzioni di Ente Territorialmente Competente ai sensi della regolamentazione ARERA, ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali";

VISTO il Piano Economico e Finanziario di gestione dei rifiuti per l'anno 2022 del Comune di Cinigiano predisposto da Ato Toscana Sud con Determinazione Direttore Generale n. 109 del 18/05/2022 e nella seduta odierna lo stesso Consiglio comunale ne ha preso atto;

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti in correlazione al metodo tariffario definito da ARERA e dall'allegato 1, punto 3 del D.P.R. 158/99;

PRESO ATTO che la ripartizione dei costi fissi e variabili del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, per l'anno 2022, risulta essere indicata nell'allegato All. A;

DATO ATTO che quindi le tariffe si articolano in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per classi di attività, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato D.P.R. n. 158/1999, nonché dal Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI);

PRESO ATTO che, ai sensi del Regolamento TARI, si provvederà ad applicare, nella concreta determinazione della tariffa per le singole utenze, le modalità di riduzione parametrate sugli aspetti quantitativi e qualitativi, così come declinati nelle norme regolamentari;



### Provincia di Grosseto

Piazzale Capitano Bruchi 3 - 58044 Cinigiano

VISTO il secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013 che testualmente dispone: "Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1";

SPECIFICATO che l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, alla data odierna, non ha emanato disposizioni volte ad introdurre la diversa regolamentazione richiamata nel sopra citato riferimento normativo;

ACCERTATO che la proposta tariffaria 2022, oltre ad essere conforme con tutti i parametri definiti dal DPR 158/1999, risulta conforme con le disposizioni della norma sopra citata non ravvisandosi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kc eccedenti rispetto ai limiti di legge;

VISTE le tariffe TARI per l'anno 2022, allegate alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, che per come sono determinate assicurerebbero la copertura integrale dei costi del PEF 2022;

RICHIAMATO l'art. 11, comma 13, del vigente regolamento TARI secondo il quale "Il comune può prevedere, in sede di approvazione delle tariffe, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste nel presente regolamento la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse della fiscalità generale del comune stesso, salvo non si tratti di riduzioni collegate alla quantità di rifiuto trattata dal servizio universale";

RITENUTO opportuno, al fine di incentivare il compostaggio domestico, ai sensi dell'art. 1, comma 658, L. 147/2013, così come recepito dall'art. 11, comma, del Regolamento comunale di disciplina della Tassa sui rifiuti TARI) confermare la percentuale di riduzione, sia della parte variabile che fissa della tariffa annuale, del cinque per cento (5%);

#### VISTI:

l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";



### Provincia di Grosseto

Piazzale Capitano Bruchi 3 - 58044 Cinigiano

- I'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";
- il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, all'art. 30, comma 5, che ha testualmente stabilito: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021..... In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile";
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga



### Provincia di Grosseto

Piazzale Capitano Bruchi 3 - 58044 Cinigiano

entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

RAMMENTATO che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: "E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, é applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo";

RITENUTO di approvare le tariffe TARI riconoscendone la coerenza rispetto all'impianto regolamentare, alle previsioni di gettito contenute nel bilancio di previsione 2022 e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria in relazione alla ragionevole ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, al variare del numero di componenti del nucleo familiare (cosiddetto quoziente familiare) per le utenze domestiche ed ai coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti per le diverse categorie di utenze non domestiche, allegato All. A;

ACQUISITI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, sulla proposta di deliberazione dal responsabile dell'Area contabile Dott. Duccio Machetti in ordine alla regolarità tecnica e contabile,

#### **DELIBERA**

- 1. di determinare, per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 nonché dell'art. 8, comma 4 del D.P.R. n.158/99 e in applicazione del Regolamento comunale della tassa sui rifiuti, sulla base del piano finanziario validato dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Sud, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), distinte per utenze domestiche e non domestiche, nelle misure riportate nell'allegato All. A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D.lgs. 504/1992, così come determinato dalla Provincia di Grosseto;



### Provincia di Grosseto Piazzale Capitano Bruchi 3 - 58044 Cinigiano

- 3. di confermare nella percentuale del cinque per cento (5%) la riduzione della tariffa, sia di parte fissa che variabile, per chi effettua il cosiddetto compostaggio come definito e disciplinato dall'art. 11, comma 7, del Regolamento comunale di disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI);
- 4. di trasmettere la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti "TARI", al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
- 5. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.



#### PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL TESTO UNICO N. 267/00

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato Machetti Duccio

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari Machetti Duccio



### Provincia di Grosseto

Piazzale Capitano Bruchi 3 - 58044 Cinigiano

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE LONGO DANIELE	IL SINDACO SANI ROMINA
Il sottoscritto Segreta AT	ario Comunale TESTA
<ul> <li>che la presente deliberazione, ai sensi del T.</li> <li>[] E' pubblicata in data odierna all'Albo Pr giorni consecutivi;</li> <li>[] E' eseguibile in data odierna poiché dichiara</li> </ul>	etorio per quindici
Dalla Residenza Comunale,	IL SEGRETARIO COMUNALE LONGO DANIELE
Il sottoscritto Segreta - Visti gli atti di ufficio; - Vista il T.U. nr. 267/2000;  AT	rio Comunale
- che la presente deliberazione: [] E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindic dal al , senza reclami;	i giorni consecutivi
- che la presente deliberazione é divenuta es [] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;	ecutiva il giorno 30-05-22:
Dalla Residenza Comunale, lì	

II SEGRETARIO COMUNALE

LONGO DANIELE



## COMUNE DI CINIGIANO

Provincia di Grosseto

Tassa sui rifiuti (TARI) tariffe 2022 La ripartizione dei costi, estrapolati dal Piano economico e finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2022, tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche								
Costi totali per	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	% costi fissi utenze domestiche	87,54%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF x 87,54\%$	€ 216.192,29		
utenze domestiche	€ 497.377,77	% costi variabili utenze domestiche	87,54%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV x 87,54\%$	€ 281.185,48		
Costi totali per	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	% costi fissi utenze non domestiche	12,46%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF x 12,46\%$	€ 30.771,71		
utenze NON domestiche	€ 70.794,23	% costi variabili utenze non domestiche	12,46%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV x 12,46\%$	€ 40.022,52		

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica: pertanto l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche						
Costi totali utenze domestiche	C 407 277 77	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche	€ 216.192,29			
$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 497.377,77	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	€ 281.185,48			

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche						
Costi totali utenze non	6.70.704.32	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche	€ 30.771,71			
domestiche $\mathcal{E}$ 70.794,23 $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$		Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	€ 40.022,52			

### TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

	Tariffa di riferimento per le utenze domestiche								
			KA appl	Num uten	KB appl	Tariffa	Tariffa		
	Tariffa utenza domestica	mq	Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Esclusi immobili accessori	Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	fissa	variabile		
1 .1	Un componente	58.424,83	0,82	596,33	1,00	0,913756	102,510574		
1 .2	Due componenti	47.143,00	0,92	394,58	1,60	1,025190	164,016918		
1 .3	Tre componenti	48.211,00	1,03	411,33	1,70	1,147767	174,267976		
1 .4	Quattro componenti	11.346,50	1,10	101,00	1,75	1,225770	179,393504		
1 .5	Cinque componenti	1.534,17	1,17	16,08	1,90	1,303774	194,770091		
1 .6	Sei o piu` componenti	3.157,00	1,21	15,00	2,00	1,348347	205,021148		
1 .2	Due componenti-Distanza cassonetto >1000 mt	65,00	0,92	1,00	1,60	0,307557	49,205075		
1 .3	Tre componenti-Distanza cassonetto >1000 mt	241,00	1,03	2,00	1,70	0,344330	52,280392		
1 .3	Tre componenti-Distanza cassonetto >1000 mt	174,00	1,03	1,00	1,70	0,344330	52,280392		
1 .1	Un componente-Locali completamenti vuoti e privi di utenze	67,00	0,82	1,00	1,00				
1 .3	Tre componenti-Locali completamenti vuoti e privi di utenze	283,00	1,03	1,00	1,70				
1 .4	Quattro componenti-Locali non in grado di produrre rifiuti	162,00	1,10	1,00	1,75				
1 .1	Un componente-Uso stagionale e discontinuo	156,00	0,82	1,00	1,00	0,868068	97,385045		
1 .2	Due componenti-Uso stagionale e discontinuo	779,17	0,92	8,50	1,60	0,973930	155,816072		
1 .3	Tre componenti-Uso stagionale e discontinuo	1.082,00	1,03	10,00	1,70	1,090378	165,554577		
1 .4	Quattro componenti-Uso stagionale e discontinuo	23,00	1,10		1,75	1,164482	170,423829		
1 .1	Un componente-Distanza cassonetto >1000 mt	2.183,00	0,82	24,00	1,00	0,274126	30,753172		
1 .1	Un componente-Distanza cassonetto >1000 mt	2.885,00	0,82	23,00	1,00	0,274126	30,753172		
1 .2	Due componenti-Distanza	3.226,00	0,92	25,00	1,60	0,307557	49,205075		

### $Allegato \ A-Tariffe \ tassa \ rifiuti \ anno \ 2022$

	cassonetto >1000 mt						
.2	Due componenti-Distanza cassonetto >1000 mt	1.715,50	0,92	16,33	1,60	0,307557	49,20507
.3	Tre componenti-Distanza cassonetto >1000 mt	3.156,00	1,03	22,00	1,70	0,344330	52,2803
.3	Tre componenti-Distanza cassonetto >1000 mt	3.970,25	1,03	30,25	1,70	0,344330	52,2803
.4	Quattro componenti-Distanza cassonetto >1000 mt	815,00	1,10	7,00	1,75	0,367731	53,8180
.4	Quattro componenti-Distanza cassonetto >1000 mt	1.430,00	1,10	10,00	1,75	0,367731	53,8180
.5	Cinque componenti-Distanza cassonetto >1000 mt	188,00	1,17	1,00	1,90	0,391132	58,4310
.6	Sei o piu` componenti- Distanza cassonetto >1000 mt	135,00	1,21	1,00	2,00	0,404504	61,5063
.2	Due componenti-Distanza cassonetto >1000 mt-Locali completamenti vu	39,00	0,92	1,00	1,60		
.3	Tre componenti-Distanza cassonetto >1000 mt-Locali in ristrutturazi	189,00	1,03	1,00	1,70		
.1	Un componente-Distanza cassonetto >1000 mt-Uso stagionale e discont	409,00	0,82	4,00	1,00	0,260420	29,2155
.1	Un componente-Distanza cassonetto >1000 mt-Uso stagionale e discont	447,00	0,82	4,00	1,00	0,260420	29,2155
.2	Due componenti-Distanza cassonetto >1000 mt-Uso stagionale e discon	471,00	0,92	3,00	1,60	0,292179	46,7448
.2	Due componenti-Distanza cassonetto >1000 mt-Uso stagionale e discon	437,00	0,92	5,00	1,60	0,292179	46,7448
.3	Tre componenti-Distanza cassonetto >1000 mt-Uso stagionale e discon	79,00	1,03	1,00	1,70	0,327057	49,6663
.3	Tre componenti-Distanza cassonetto >1000 mt-Uso stagionale e discon	223,00	1,03	2,00	1,70	0,327057	49,6663
.4	Quattro componenti-Distanza cassonetto >1000 mt-Uso stagionale e di	153,00	1,10	1,00	1,75	0,349344	51,1220
.4	Quattro componenti-Distanza cassonetto >1000 mt-Uso stagionale e di	254,00	1,10	2,00	1,75	0,349344	51,1220
	Cinque componenti-Distanza						

### Allegato A – Tariffe tassa rifiuti anno 2022

1 .1	Un componente-Locali completamenti vuoti e privi di utenze	1.161,67	0,82	16,17	1,00		
1 .2	Due componenti-Locali completamenti vuoti e privi di utenze	761,00	0,92	12,00	1,60		
1 .3	Tre componenti-Locali completamenti vuoti e privi di utenze	1.132,00	1,03	16,00	1,70		
1 .4	Quattro componenti-Locali completamenti vuoti e privi di utenze	290,00	1,10	3,00	1,75		
1 .1	Un componente-Locali in ristrutturazione	70,00	0,82	1,00	1,00		
1 .2	Due componenti-Locali in ristrutturazione	666,00	0,92	5,00	1,60		
1 .4	Quattro componenti-Locali in ristrutturazione	72,00	1,10	1,00	1,75		
1 .1	Un componente-Locali non in grado di produrre rifiuti	4.412,00	0,82	49,00	1,00		
1 .2	Due componenti-Locali non in grado di produrre rifiuti	1.220,00	0,92	19,00	1,60		
1 .3	Tre componenti-Locali non in grado di produrre rifiuti	4.490,17	1,03	29,00	1,70		
1 .4	Quattro componenti-Locali non in grado di produrre rifiuti	466,83	1,10	2,00	1,75		
1 .1	Un componente-Uso stagionale e discontinuo	8.010,50	0,82	92,75	1,00	0,868068	97,385045
1 .2	Due componenti-Uso stagionale e discontinuo	14.653,33	0,92	163,67	1,60	0,973930	155,816072
1 .3	Tre componenti-Uso stagionale e discontinuo	5.150,00	1,03	57,00	1,70	1,090378	165,554577
1 .4	Quattro componenti-Uso stagionale e discontinuo	2.073,00	1,10	20,00	1,75	1,164482	170,423829
1 .5	Cinque componenti-Uso stagionale e discontinuo	74,00	1,17	1,00	1,90	1,238585	185,031586
1 .6	Sei o piu` componenti-Uso stagionale e discontinuo	159,00	1,21	1,00	2,00	1,280930	194,770091
1 .1	Un componente-Uso stagionale e discontinuo-Distanza cassonetto >100	30,00	0,82	1,00	1,00	0,260420	29,215513
1 .2	Due componenti-Uso stagionale e discontinuo- Distanza cassonetto >10	182,00	0,92	1,00	1,60	0,292179	46,744821

### TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche									
	Tariffa utenza non domestica	mq	KC appl  Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl  Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile			
2 .1	Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu	7.156,00	0,34	5,62	0,219013	0,49096			
2 .2	Campeggi,distributori carburanti	2.005,00	0,85	7,20	0,547534	0,62900			
2 .4	Esposizioni,autosaloni	1.304,00	0,49	4,16	0,315637	0,36342			
2 .5	Alberghi con ristorazione		1,02	12,65	0,657041	1,10511			
2 .6	Alberghi senza ristorazione	2.351,00	0,85	7,23	0,547534	0,63162			
2 .8	Uffici,agenzie	2.523,00	1,09	9,25	0,702132	0,80809			
2 .9	Banche,istituti di credito e studi professionali	462,00	0,53	4,52	0,341403	0,3948′			
2 .10	Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria	2.872,00	0,86	9,38	0,553975	0,8194			
2 .11	Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze	257,00	1,20	10,19	0,772989	0,8902			
2 .12	Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idra	1.627,00	1,00	8,54	0,644157	0,7460			
2 .13	Carrozzeria,autofficina,elettrauto	725,00	0,92	10,10	0,592625	0,8823			
2 .14	Attivita` industriali con capannoni di produzione	5.667,00	0,88	7,50	0,566859	0,6552			
2 .15	Attivita` artigianali di produzione beni specifici	3.154,00	1,00	8,52	0,644157	0,7443			
2 .16	Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie	1.697,00	5,01	42,56	3,227231	3,7180			
2 .17	Bar,caffe`,pasticceria	787,00	3,83	62,31	2,467125	5,4434			
2 .18	Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form	110,00	2,66	22,57	1,713460	1,9717			
2 .19	Plurilicenze alimentari e/o miste	837,00	2,39	20,35	1,539537	1,7778			
2 .20	Ortofrutta,pescherie,fiori e piante	150,00	6,58	55,94	4,238559	4,8869			
2 .21	Discoteche,night club	172,00	1,00	13,42	0,644157	1,1723			
2 .22	Agriturismo con ristorante	3.297,00	1,00	8,51	0,644157	0,7434			
2 .23	Agriturismo senza ristorante	5.667,00	1,00	8,51	0,644157	0,7434			
2 .22	Agriturismo con ristorante-Distanza	430,00	1,00	8,51	0,193247	0,2230			

### Allegato A – Tariffe tassa rifiuti anno 2022

	cassonetto >1000 mt					
2 .5	Alberghi con ristorazione-Distanza cassonetto >1000 mt	366,00	1,02	12,65	0,197112	0,331535
2 .6	Alberghi senza ristorazione-Distanza cassonetto >1000 mt	264,00	0,85	7,23	0,164260	0,189486
2 .8	Uffici,agenzie-Distanza cassonetto >1000 mt	87,00	1,09	9,25	0,210639	0,242427
2 .15	Attivita` artigianali di produzione beni specifici-Distanza cassone	100,00	1,00	8,52	0,193247	0,223295
2 .22	Agriturismo con ristorante-Distanza cassonetto >1000 mt	278,00	1,00	8,51	0,193247	0,223033
2 .23	Agriturismo senza ristorante-Distanza cassonetto >1000 mt	991,00	1,00	8,51	0,193247	0,223033
2 .23	Agriturismo senza ristorante-Distanza cassonetto >1000 mt	286,00	1,00	8,51	0,193247	0,223033
2 .12	Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idra-Locali completam	103,00	1,00	8,54		
2 .8	Uffici,agenzie-Locali non in grado di produrre rifiuti	258,00	1,09	9,25		
2 .14	Attivita` industriali con capannoni di produzione-Produzione rifiut	12.086,00	0,88	7,50		
2 .9	Banche,istituti di credito e studi professionali-Uso stagionale e d	44,00	0,53	4,52	0,324333	0,375128



### Provincia di Grosseto

Piazzale Capitano Bruchi 3 - 58044 Cinigiano

#### PROPOSTA DELIBERAZIONE N. 31 DEL 26-05-2022

Oggetto: TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022. ESAME ED APPROVAZIONE

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, si esprime il seguente parere, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267:

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Cinigiano lì 27-05-2022

Il Responsabile del servizio

Machetti Duccio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, nº 82 e s.m.i. e norme collegate



### Provincia di Grosseto

Piazzale Capitano Bruchi 3 - 58044 Cinigiano

#### PROPOSTA DELIBERAZIONE N. 31 DEL 26-05-2022

Oggetto: TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022. ESAME ED APPROVAZIONE

#### PARERE DEL RESPONABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime il seguente parere ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.:

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Cinigiano lì 27-05-2022 Il Responsabile del servizio

Machetti Duccio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, nº 82 e s.m.i.. e norme collegate